



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 244/11/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEISCHIA S.R.L.
(EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELEISCHIA") PER
L'INOTTEMPERANZA ALLA DELIBERA N. 100/10/CSP DEL 26 MAGGIO
2010 AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 – QUINQUIES, COMMA 3, DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 6
NOVEMBRE 2003, N. 313**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 100/10/CSP del 26 maggio 2010 con la quale è stato ordinato alla società Teleischia Srl, esercente l'emittente televisiva locale Teleischia, di trasmettere entro il termine di quarantotto ore dalla notifica della delibera stessa, programmi compensativi a favore del Consigliere comunale Signor Davide Conte, ai



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sensi e per gli effetti dell'art. 11-*quinqües*, comma 3, della legge n. 28/2000, come modificata dalla legge 313/2003, nonché di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000 ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata per il mancato rispetto del richiamo adottato dall'Autorità con delibera n. 201/09/CONS;

VISTA la nota del Servizio comunicazione e risoluzione di conflitti di interessi del 17 dicembre 2010 (prot. n. 72583) con la quale l'emittente televisiva Teleischia è stata richiamata a conformarsi con effetto immediato al disposto della delibera n. 100/10/CSP mediante la trasmissione entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla sua notifica, di programmi compensativi a favore del consigliere comunale Davide Conte e ad astenersi per il futuro da atteggiamenti discriminatori nei suoi confronti;

VISTO l'atto di contestazione n. 1/11/COM del 21 febbraio 2011, notificato il 23 febbraio seguente con il quale, rilevata la non ottemperanza da parte della società Teleischia S.r.l. al disposto della delibera n. 100/10/CSP per non aver trasmesso programmi compensativi a favore del segnalante, nonostante i numerosi chiarimenti forniti dall'Autorità ai fini dell'esatto adempimento della citata delibera, è stato avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 11 - *quinqües*, comma 3, della legge n. 28/2000, come modificata dalla legge 313/2003;

VISTA la nota del 25 marzo 2011 (prot. n. 14252), trasmessa dalla società Teleischia S.r.l. con la quale, in relazione all'atto di contestazione notificato il 23 febbraio 2011, l'emittente ha evidenziato di aver dedicato all'esponente spazi informativi anche nei giorni 3 e 11 giugno e 2 luglio 2010, non citati nel provvedimento di contestazione, nonché spazi in video ed audio nell'ambito di approfondimenti serali del 12 luglio e del 12 dicembre 2010, ritenendo, così di aver ottemperato alla delibera n. 100/10/CSP, ribadendo comunque la disponibilità a concedere ulteriore spazio all'esponente e richiedendo a tal fine la convocazione in audizione nell'ambito del procedimento in corso;

VISTE le segnalazioni del 3 giugno 2011 (prot. n. 27998), 7 giugno 2011 (prot. n. 28445) e 15 giugno 2011 (prot. n. 30298), con le quali il Signor Davide Conte ha denunciato ulteriori violazioni delle disposizioni in materia di parità di accesso al mezzo televisivo da parte dell'emittente televisiva Teleischia relativamente agli spazi di approfondimento informativo sul voto referendario sul Comune di Ischia andati in onda sull'emittente, ai quali il segnalante non è stato inviato a partecipare al pari degli altri soggetti politici;

VISTO il verbale dell'audizione del 20 giugno 2011 nel quale la società Teleischia S.r.l. ha evidenziato quanto segue:
- il periodo successivo alla notifica della contestazione per l'inottemperanza alla delibera n. 100/10/CSP è coinciso con il periodo immediatamente precedente e concomitante alla campagna per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, al referendum



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

consultivo nel Comune di Ischia del 5 e 6 giugno 2011 e ai referendum popolari nazionali del 12 e 13 giugno 2011;

- in tale complessivo periodo la società Teleischia non ha potuto prestare ulteriore ottemperanza alla delibera n. 100/10/CSP attribuendo al Signor Davide Conte spazi televisivi compensativi per non alterare l'informazione televisiva in campagna elettorale; in ogni caso, la società ha trasmesso in video e pubblicato sul proprio sito web (www.teleischia.it) tutti i comunicati stampa che il Signor Davide Conte ha inviato;

- al fine di ottemperare alla delibera n. 100/10/CPS e poter definire il procedimento di contestazione per inottemperanza, la società Teleischia S.r.l. è disposta a mettere a disposizione dell'esponente gli spazi compensativi indicati nel dispositivo della citata delibera e, pertanto, inviterà il Signor Davide Conte a recarsi presso gli studi televisivi il giorno 28 giugno 2011, alle ore 11.00 – o in altra data da comunicare a secondo della disponibilità del consigliere comunale - per registrare due spazi, della durata di dieci/quindici minuti ciascuno, da collocare all'interno della trasmissione denominata "Approfondimento del Tgsera";

VISTE le successive note della società Teleischia S.r.l. del 22 giugno (prot. n. 31921) e del 10 e 15 luglio 2011 (prot. n. 36416 e 37437), con le quali la società ha, rispettivamente, invitato il Consigliere comunale Signor Davide Conte a recarsi presso gli studi televisivi dell'emittente Teleischia per le registrazioni degli spazi compensativi indicati nel corso dell'audizione del 20 giugno 2011, ed ha comunicato di aver effettivamente registrato i due spazi compensativi a favore dell'esponente;

VISTE le comunicazioni del 5 luglio 2011 (prot. n. 34136) e 6 luglio (prot. n. 34416), nelle quali l'esponente ha comunicato di aver fruito di due spazi compensativi nel programma dell'emittente "Approfondimento del Tgsera, ritenuti, peraltro, ancora non idonei alla piena ottemperanza alla delibera n. 100/10/CPS;

VISTA la proroga di ulteriori sessanta giorni del procedimento sanzionatorio in questione, disposta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della delibera n. 136/06/CONS e s.m.i., al fine di consentire la verifica dei supporti probatori in formato dvd relativi agli spazi compensativi a favore del consigliere comunale Signor Davide Conte comunicati dalla società Teleischia S.r.l., con conseguente rifissazione dei termini del procedimento al 23 settembre 2011, giusta comunicazione inviata alle parti il 26 luglio 2011 (prot. n. 39046);

CONSIDERATO che dai supporti audiovisivi trasmessi della società Teleischia S.r.l., risulta la trasmissione di spazi compensativi della durata complessiva di circa quindici minuti ciascuno sull'emittente televisiva Teleischia 1 (Tgsera del 28 giugno 2011 e del 5 luglio 2011 e relativi approfondimenti), trasmessi in replica in successive edizioni del telegiornale nonché sull'emittente televisiva "Teleischia 2" ;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO, altresì, che con nota del 12 settembre 2011, la società Teleischia S.r.l. ha comunicato di aver trasmesso un'ulteriore intervista del Sig. Davide Conte in materia di cronaca politica locale, andata in onda il 19 agosto 2011 sulle emittenti Teleischia 1 e Teleischia 2, all'interno del notiziario Tgsera;

CONSIDERATO quanto segue:

- con la delibera n. 100/10/CSP del 26 maggio 2010 è stato ordinato all'emittente televisiva Teleischia di trasmettere, entro 48 ore dalla notifica del provvedimento, programmi compensativi a favore del Consigliere comunale Davide Conte e con la nota del 17 dicembre 2010 dei competenti uffici dell'Autorità la predetta società è stata richiamata a conformarsi con effetto immediato al disposto della citata delibera;
- dall'istruttoria avviata con l'atto di contestazione n. 1/11/COM del 21 febbraio 2011 emerge che solo nel recente periodo l'emittente in questione ha ottemperato all'ordine di trasmettere spazi compensativi in favore dell'esponente, come era stato prescritto nella delibera n. 100/10/CSP;
- pur tenendo conto che il periodo successivo alla notifica della contestazione per l'inottemperanza alla delibera n.100/10/CSP è coinciso con il periodo immediatamente precedente e concomitante alla campagna per le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, al referendum consultivo del Comune di Ischia del 5 e 6 giugno 2011 e ai referendum popolari nazionali del 12 e 13 giugno 2011, periodo durante il quale la società Teleischia non ha potuto prestare ottemperanza alla delibera n. 100/10/CSP per non alterare il principio della parità di trattamento tra i diversi schieramenti politici, si rileva che l'adeguamento alla delibera in questione è intervenuto oltremodo tardivamente rispetto ai termini stabiliti nei provvedimenti dell'Autorità dianzi citati, e solo a seguito dell'apertura del procedimento sanzionatorio per l'inottemperanza alla delibera in questione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 11 – *quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge n. 313/2003, in caso di accertamento d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati di violazioni del Capo II della citata legge, o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo; ai sensi del successivo comma 3, inoltre, l'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro;

CONSIDERATO che nei fatti oggetto di istruttoria si ravvisa una tardiva ottemperanza al disposto della delibera n. 100/10/CPS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 20.000,00 (ventimila/00), ai sensi dell'art. 11 – *quinquies*, comma 3, della legge n. 28 del 2000, come modificata dalla legge 313/2003 per la tardiva ottemperanza al disposto della delibera n. 100/10/CSP adottata dall'Autorità in applicazione della citata normativa ;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.000,00 (mille/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione* :

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Teleischia S.r.l. deve ritenersi media tenuto conto che la persistenza nella violazione delle norme in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo informativo è da imputare, in parte, al concomitante periodo di svolgimento delle consultazioni amministrative e referendarie della primavera 2011;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

si prende atto che la società nel corso del procedimento ha prestato, seppur tardivamente, ottemperanza al disposto della delibera n. 100/10/CSP;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, abilitata al servizio di radiodiffusione televisiva in ambito locale, , si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dal Servizio comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORDINA

alla società Teleischia S.r.l, esercente l'emittente televisiva Teleischia, con sede in Ischia (NA) alla via Casciano, 2/C , c.a.p. 80077 di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 (mille /00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 11 – *quinquies*, comma 3, della legge n. 28 del 2000, come modificata dalla legge 313/2003, per la tardiva ottemperanza prestata alla delibera n. 100/10/CSP.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitale 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 244/11/CSP del 21 settembre 2011”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola